



N. [redacted] R.G.N.R.

SENTENZA N 55/23

N. [redacted] R.G.T.

depositata in cancelleria
il 27 03. 2023

Sent. divenuta irrevocabile

il _____

Addi _____

Art 27 DM 334/89

Addi _____

Inviato estratto Procura

Comunicaz. Al P.G. ai sensi art.548 3° co. c.p.p.

22. 03. 2023

N. Camp. Penale

Il _____
fatta scheda casellario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr. Giovanni De Santis)

TRIBUNALE DI MATERA

SENTENZA

(artt. 544 e segg., 549 c.p.p)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Matera composta da:

Dott. Gaetano Catalani

Dott.ssa Rosa Bia

Dott. Valerio Giovanni Antonio Sasso

-Presidente est.

-Giudice

-Giudice

Con l'intervento del Pubblico Ministero [redacted]
Alla pubblica udienza del **18.01.2023** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo della seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted], nata in Cina il [redacted], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Filippo Antonelli del Foro di Forli-Cesena.

Libera assente. Carcerazione preventiva negativa.

Difeso di fiducia dagli avv.ti [redacted] Filippo Antonelli, entrambi del Foro di Forli-Cesena, assenti, in sostituzione del 2° l'avv. [redacted]

IMPUTATO

Come da foglio allegato

CONCLUSIONI: il P.M., tenuto conto della continuazione e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, chiede la condanna alla pena finale di mesi 18 ed euro 600 di multa. La difesa, riportandosi alle note scritte depositate, chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. o in subordine ai sensi dell'art. 530 c.p.v. c.p.p., in ulteriore subordine chiede di applicare la pena più mite previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con ogni beneficio di legge concedibile.

██████████
b) Artt. 81 cpv. c.p., 3 comma 1 numeri 2, 3 e 8 della legge n. 75/1958, perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, in qualità di titolare della società individuale "centro massaggi olistici di ██████████", dopo aver preso in locazione, in data ██████████.2016, l'immobile sito in Matera alla via ██████████ (censito al f. ██████████)

██████████, lo adibiva ufficialmente a centro massaggi olistico, in cui di fatto si esercitava l'attività di prostituzione, tollerando abitualmente la presenza della connazionale ██████████ che all'interno si dava alla prostituzione o, comunque, agevolava e favoriva la prostituzione della stessa con guadagni per essa organizzatrice.

In Matera dal ██████████.2016 fino al mese di ██████████

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'udienza preliminare, con decreto reso in data 16.11.2021, il GUP Tribunale Matera ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di [REDACTED] per i reati di favoreggiamento e abituale tolleranza della prostituzione. Nel corso del dibattimento, svoltosi in assenza dell'imputata, a norma dell'art. 420 bis c.p.p., non essendo comparsa, pur avendo ricevuto la notifica del decreto, sono stati esaminati i testi adottati dal P.M. ed acquisita la documentazione dallo stesso prodotta; all'esito, le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

Le scarse risultanze investigative non consentono di pervenire con certezza all'affermazione di responsabilità dell'imputata, in ordine alla condotta di tolleranza abituale e favoreggiamento della prostituzione della connazionale [REDACTED].

In particolare, sull'indagine, scaturita nel 2015 dalla segnalazione di una fonte confidenziale che rivelava l'esercizio dell'attività di meretricio da parte di ragazze di nazionalità cinese in un centro massaggi sito in Matera alla via [REDACTED], ha riferito in dibattimento il Mar. [REDACTED]. Sulla base delle dichiarazioni dello stesso deve ritenersi che nel lasso temporale che ha interessato l'indagine si sono alternate due gestioni facenti capo (almeno apparentemente) a soggetti differenti, entrambi di nazionalità cinese, la prima delle quali (oggetto del procedimento penale n. 735/2018 R.G.T., definito con sentenza di condanna n. 174/2020) a carico dei gestori/preposti di tale attività, svolta sino alla fine dell'ottobre del 2015 dalla ditta denominata Centro Massaggi di [REDACTED] cessata il 3/11/2015, avendo riaperto con la medesima denominazione, in Roma alla via [REDACTED] [REDACTED], mentre era subentrata nell'attività svolta alla locale via [REDACTED] la Centro massaggi olistici di [REDACTED]. Tramite InfoCamere il teste [REDACTED] aveva verificato che sotto il profilo amministrativo la ditta dell'imputata era rimasta "inattiva" sino al 21.1.2016, allorquando era stata "cancellata" per "mancanza di sopravvenuti requisiti di impresa". Ed infatti, a conferma del dato, tramite il SUAP aveva appurato che in via [REDACTED] non risultavano esserci esercizi commerciali e che all'ufficio tributi del Comune di Matera, obbligato al pagamento della tassa rifiuti del locale di via [REDACTED], risultava essere il gestore della ditta ivi esercente sino ad ottobre 2015, sicché l'attività risulta essere svolta abusivamente. I CC Matera avevano, infatti, posto in essere un'attività di accertamento, rilevando la presenza di alcune ragazze che "entravano e uscivano" dal centro per rincarare tutte insieme in un appartamento sito in Matera alla Via [REDACTED] e in data 28.4.2016 avevano identificato e ascoltato tale [REDACTED] (creduto un cliente), il quale aveva giustificato la sua presenza, asserendo di essere in attesa della moglie, [REDACTED] (circostanza la cui veridicità era accertata, previa acquisizione del relativo atto di matrimonio), svolgente attività di massaggiatrice. Il

¹ Cfr. verbale stenotipico udienza del 14.9.2022, pagg. 4 ss.

Mar. [REDACTED] ha aggiunto che l'accertamento condotto dalla Polizia Locale del Comune di Matera in detti locali, non aveva svelato la presenza di uomini, ma della sola imputata in compagnia di [REDACTED], le quali, previamente identificate, avevano dichiarato di essere, rispettivamente, una la titolare e l'altra la massaggiatrice.

Inoltre, il teste [REDACTED]² ha riferito che in una sola occasione, previo appuntamento preso telefonicamente, chiamando un numero trovato sul sito *bacheca.annunci.it*, si era recato in tale centro, dove era stato fatto accomodare in cabina; si era, quindi, denudato e sistemato sul lettino e lì una ragazza di nazionalità cinese che indossava abiti succinti gli aveva massaggiato il pene sino a portarlo alla eiaculazione, consegnandogli all'esito una ricevuta di venti euro, nonostante in quella circostanza gliene avesse corrisposte quaranta. Il [REDACTED] ha aggiunto che non conosceva la massaggiatrice, ragion per cui non era in grado di riferirne il nome, né i tratti somatici, non ricordando se all'interno del centro vi fossero altre ragazze.

A sostegno dell'accusa, inoltre, il P.M. ha inteso produrre in dibattimento il contratto di locazione con cui [REDACTED] concedeva in locazione all'imputata l'immobile di via [REDACTED] per "esercitarvi la propria attività di massaggi" dall'1.2.2016 al 31.1.2021, dietro il pagamento di un canone mensile pari ad € 1.200 ed anche delle foto di ragazze cinesi accompagnate da messaggi ammiccanti ("*ragazze orientali mani di velluto molto special*")³ pubblicate sul sito di annunci gratuiti "*bakeka.it*", senza tuttavia aver accertato il soggetto che lo avesse pubblicato, nonché l'intestatario o l'utilizzatore dell'utenza telefonica ivi indicata e nemmeno la data della pubblicazione degli stessi (circostanza rilevante, considerando che nel caso di specie tra il 2015 ed il 2016 si erano avvicinate le due gestioni facenti capo a soggetti diversi).

Ciò premesso in punto di fatto, si rileva che l'ipotesi accusatoria muove dalla consapevolezza della [REDACTED] dell'attività di meretricio svolta dalla [REDACTED] all'interno del centro massaggi a lei intestato e dalla ripartizione con la stessa dei relativi guadagni. Sul punto si reputa che il reato di agevolazione della prostituzione presuppone condotta che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'attività di meretricio con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di prostituzione (cfr. Cass. Pen. Sez. III sent. 9/4/2019 n. 15502), così come quello di sfruttamento consiste in una consapevole partecipazione ai proventi dell'attività di prostituzione (cfr. Cass. Pen. Sez. III sent. 2/1/2019 n. 741) e richiede la posizione di terzietà rispetto alla prostituta e al cliente dell'autore del reato.

Ed invero, pur laddove alla stregua delle risultanze dibattimentali, con l'esame di un solo teste-cliente si assuma fugato qualsiasi dubbio che all'interno del centro intestato dal novembre 2016 sia stata praticata da [REDACTED] la prostituzione, mediante massaggio erotico a pagamento teso a soddisfare

² Cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 14.7.2021, pagg. 7 ss.

³ Cfr. documentazione prodotta all'udienza del 6.4.2022

sessualmente il cliente attraverso manipolazione masturbatoria, non è stato acquisito alcun elemento concreto che induca a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputata avesse avuto un ruolo organizzativo, non anche di persona impegnata nell'attività, quale massaggiatrice e, soprattutto, che fosse consapevole della "particolare" tipologia di massaggio praticata dalla [REDACTED]. Gli unici elementi emersi a suo carico risultano essere, infatti, il contratto di locazione registrato dell'immobile di via [REDACTED] stipulato il [REDACTED] 6, in cui era subentrata a [REDACTED], nonché la presenza nel centro accertata dalla Polizia Locale. Sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'abitudine della condotta richiesta nella figura delittuosa di cui all'art. 3 legge 75/1958 deve intendersi riferita non all'altrui prostituzione, ma al comportamento permissivo, reiterato, del gestore (o del preposto)⁴, laddove le dichiarazioni del solo [REDACTED] non comprovano certo che l'imputata abbia consentito che all'interno del centro fossero praticati dei massaggi erotici. Né tanto meno, difettando l'elemento dell'abitudine della tolleranza, può ricorrere l'altra più generica forma di favoreggiamento di cui al n. 8 dell'art. 3 legge n. 75/1958 - pure contestata all'imputata (*"in quanto, accanto alla norma particolare che prevede il favoreggiamento dell'albergatore nel presupposto della abitudine della tolleranza, ben può ammettersi la configurabilità della norma di più ampia portata, diretta a reprimere qualsiasi forma di apprestamento dei mezzi coadiuvanti o facilitanti la prostituzione altrui e tale è l'ipotesi dell'albergatore che anche saltuariamente o una sola volta conceda alloggio a coppie, conoscendo perfettamente che si tratta di donne esercenti il meretricio"*)⁵: il teste [REDACTED], infatti, non è stato neanche in grado di riferire il nominativo o i tratti identificativi della persona che lo aveva accolto o con la quale aveva preso appuntamento al telefono. Non è stata provata, quindi, la consapevole condotta agevolatrice di [REDACTED], non potendo escludersi che l'iniziativa di praticare il particolare massaggio sia stata assunta autonomamente dalla medesima [REDACTED], non essendo in alcun modo emerse attività di organizzazione (tramite pubblicizzazione con elementi sintomatici dell'attività svolta) a lei riconducibili, tale da far ipotizzare un'interposizione agevolativa attuata per favorire il meretricio, né l'abitudine tolleranza di tale attività. Ed in tal senso depone anche l'insussistenza di un canone di locazione maggiorato rispetto al prezzo di mercato (€1.200 mensili risultano essere congrui rispetto alla tipologia dell'immobile commerciale locato, ubicato in una via centrale della città), ciò che lascerebbe intendere la sussistenza di un accordo con il proprietario dell'immobile da parte della conduttrice dello stesso (odierna imputata) e potrebbe far emergere la consapevolezza della [REDACTED] circa l'attività espletata all'interno del centro.

Il mero indizio costituito dalla prestazione sessuale resa da [REDACTED] non è quindi sufficiente a provare la colpevolezza dell'imputata che, alla luce delle motivazioni esposte, deve essere mandata assolta, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste.

⁴ Ex multis Cassazione penale, sez. III, 08/06/2021, n. 34884; in senso conforme sentenze 484/70, 721/83 e 2613/91.

⁵ Cassazione, terza sezione, sentenza 495/67, 30132/04.

La complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, a norma dell'art. 544 comma terzo c.p.p.

P.T.M.

applicato l'art. 530 comma secondo c.p.p. assolve [REDACTED] dal reato in rubrica ascritte perché il fatto non sussiste. Motivazione in gg. 90.

Matera, 18-1-2023

Il Presidente ast.
L. Gaetano Catalani

